

DECRETO 24 febbraio 1994.

Attuazione delle direttive 93/27/CEE, 93/55/CEE e 93/107/CEE della Commissione, relative agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 1992;

Vista la direttiva 93/27 CEE, in attuazione della quale possono essere autorizzati in tutta la Comunità nuovi impieghi, già sperimentati, dell'antibiotico «Avoparcina», del coccidiostatico «Robenidina», dell'edulcorante «Neosperidina diidrocalcione» e dell'agente condensante «Polvere di cellulosa» e può essere autorizzato provvisoriamente su scala nazionale il nuovo impiego dell'antibiotico «Virginiamicina»;

Vista la direttiva 93/55 CEE, in attuazione della quale può essere autorizzato l'impiego del gelificante e condensante «Gomma cassia»;

Vista la direttiva 93/107 CEE, in attuazione della quale può essere autorizzato l'impiego del coccidiostatico «Dichazuril», è opportuno autorizzare provvisoriamente su scala nazionale il nuovo impiego di alcuni coloranti negli alimenti destinati ai pesci ornamentali ed è necessario prorogare il termine di autorizzazione di alcuni additivi, il cui studio non è stato ancora concluso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1994
Registro n. I Sanità, foglio n. 20

ALLEGATO

1. All'allegato I:

a) nella parte « Antibiotici », il testo della voce E 715 « Avoporcino » è completato nel modo seguente :

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categorie di animali | Eta massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|-----------|----------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | |
| | | | • Agnelli, dall'inizio della ruminazione, ad ecce- zione degli agnelli da pascolo | 16 settimane | 10 | 20 | — |

b) nella parte C « Sostanze aromatizzanti e operative », il testo della voce E 959 « Neoesperidina diidrocalcone » è completato nel modo seguente :

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categorie di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|-----------|----------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | |
| | | | • Vitelli Ovini | — — | — — | 30 30 | — — |

c) nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose », il testo della voce E 758 « Robenidina » è completato nel modo seguente :

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categorie di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|-----------|----------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | |
| | | | • Conigli riproduttori | — | 50 | 66 | Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione • |

d) nella parte E « Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti » dopo la voce E 460 « Cellulosa microcristallina » è aggiunta la voce seguente :

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica. descrizione | Specie animale o categorie di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | |
| • E 460(ii) | Polvere di cellulosa | — | | — | — | — » | |

2. All'allegato II:

a) nella parte A « Antibiotici », è aggiunta la voce seguente:

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categorie di animali | Eta massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|-----------|----------------|---|--|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | | |
| 30 | Virginiamicina | I $C_{28}H_{41}O_5N_3$ II $C_{27}H_{39}O_5N_3$ | Scrofe | — | 20 | 40 | — | 30.11.1994 |

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte E, « Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensati e gelificanti », è aggiunta la voce seguente :

| Numero CEE | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Eta massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | |
| • E 499 | Gomma cassia | — | cani e gatti | — | — | 17 600 | Soltanto alimenti in scatola conservati • |

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, nella parte D « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose » è aggiunta la voce seguente :

| Numero CEE | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categorie di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|------------|------------|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | |
| • E 771 | Diclazuril | 2,6 cloro-alfa-(4-clorofenil)-4-[4,5-diidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl]benzen-acetonitrile | Polli da ingrasso | — | 1 | 1 | Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione • |

2. Nell'allegato II :

2.1. Nella parte A « Antibiotici » :

- 2.1.1. alla voce n. 22 « Avoparcina », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1994 » per la categoria di animali « Vacche da latte » ;
- 2.1.2. alla voce n. 28 « Avilamicina », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1994 » per la categoria di animali « Polli da ingrasso » ;
- 2.1.3. alla voce n. 29 « Efrotomicina », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituito ogni volta da quella del « 30. 11. 1994 » per quanto riguarda le categorie di animali « Suinetti » e « Suini ».

2.2. Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose » :

- 2.2.1. alla voce n. 22 « Robenidina », la data del « 30. 11. 1993 » è sostituita da quella del « 30. 3. 1994 » per quanto concerne la categoria di animali « conigli riproduttori » ;
- 2.2.2. alle voci n. 23 « Narasin/Nicarbazina » per quanto riguarda la categoria di animali « polli da ingrasso », n. 24 « Diclazuril » per quanto riguarda la categoria di animali « polli da ingrasso », e n. 25 « Alofuginone » per quanto riguarda la categoria « pollastre destinate alla deposizione », la data del « 30. 11. 1993 » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11. 1994 ».

2.3. Al testo della parte F « Sstanze coloranti, compresi i pigmenti » sono aggiunte le seguenti voci :

| Numero | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categorie di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|--------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | | |
| | 1. Carotenoidi e xantofille | | | | | | | |
| • 1 | Cantaxantina | C ₄₀ H ₅₂ O ₂ | Pesci ornamentali | — | — | — | — | 30. 11. 1994 |
| 2 | Astaxantina | C ₄₀ H ₅₂ O ₄ | Pesci ornamentali | — | • — | — | — | 30. 11. 1994 • |

| Numero | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categorie di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Durata dell'autorizzazione |
|--------|--|---|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | mg/kg di alimento completo | | | |
| | 2. Altri coloranti : | | | | | | | |
| • 1 | Tartrazina | $C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_1$ | } Pesci ornamentali | — | — | — | — | 30. 11. 1994 |
| 2 | Giallo arancio S | $C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$ | | | | | | |
| 3 | Ponceau 4 R | $C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$ | | | | | | |
| 4 | Eritrosina | $C_{20}H_6I_4O_3Na_2 \cdot H_2O$ | | | | | | |
| 5 | Indigotina | $C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$ | Pesci ornamentali | — | — | — | — | 30. 11. 1994 |
| 6 | Complesso rame-clorofilla | — | Pesci ornamentali | — | — | — | — | 30. 11. 1994 |
| 7 | Verde acido brillante BS (verde lissamina) | Sale sodico dell'acido 4,4-bis (dimetilammino) difenil-metilen-2-naftol-3,6-disolfonico | Pesci ornamentali | — | — | — | — | 30. 11. 1994 |
| 8 | Carbone vegetale | C | } Pesci ornamentali | — | — | — | — | 30. 11. 1994 • |
| 9 | Bixina | $C_{23}H_{36}O_4$ | | | | | | |
| 10 | Ossido ferrico rosso | Fe_2O_3 | | | | | | |

2.4. Nella parte L • Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti • alla voce n. 1 • Alluminati di calcio sintetico •, la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » per quanto concerne le categorie di animali « Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti » è sostituita da quella del « 30. 11. 1994 ».

94A2447